



*Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti*

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## Stagione Sportiva 2020-2021

### Comunicato Ufficiale N°220 dell'11/05/2021

#### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

### MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'8 aprile 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, NELLA QUALITÀ ALL'EPOCA DEI FATTI DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIANLUCA LUPINO, NELLA QUALITÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, DI TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, NONCHÉ DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.194 del 9/04/2021**

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 422 pfi 20-21 avente ad oggetto "Svolgimento, nella s.s. 19-20 da parte del Sig. Gianluca Lupino, calciatore e dirigente dell'ASD Ostiantica Calcio 1926, dell'attività di allenatore della squadra ASD Ostiantica Calcio 1926, iscritta al Campionato Giovanissimi Provinciali U15 del C.R. Lazio della LND, sebbene privo della relativa abilitazione S.T.", nel cui corso dell'attività istruttoria venivano acquisite alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni calciatori tesserati per la stessa società, che indicavano in modo univoco lo svolgimento dell'attività di allenatore in favore della squadra da parte del Sig. Gianluca Lupino, tesserato dell'ASD Ostiantica Calcio 1926, ma sprovvisto della necessaria abilitazione.

Detta circostanza veniva altresì confermata dal Sig. Andrea Pollidori, tesserato in qualità di

Presidente della Società Ostiantica Calcio 1926, nel corso dell'audizione del 29.10.2020, evidenziando come quest'ultimo avesse consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 19/20 al Sig. Gianluca Lupino, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta a nessun albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della squadra.

La Procura, accertava quindi che il Sig. Andra Pollidori, rappresentante legale della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Gianluca Lupino, e che tale condotta era idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co. 1 del C.G.S. ed art. 1 bis co. 1 C.G.S..

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 presentava memoria difensiva.

Tutto ciò premesso, la Procura riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gianluca Lupino, il Sig. Andrea Pollidori e la società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate, con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società, per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale.

Il giorno 08.04.2021, nell'incontro svolto con modalità a distanza, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nell'atto di deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni:

- mesi 6 di inibizione per Pollidori Andrea;
- mesi 6 di inibizione per Lupino Gianluca;
- euro 900,00 di ammenda per la Società ASD Ostia Antica Calcio 1926.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene che dagli stessi emergano comportamenti violativi della normativa federale, posti in essere dai predetti soggetti.

Ritiene pertanto i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, per aver consentito e autorizzato il dirigente della società ASD Ostiantica Calcio 1926, sig. Lupino Gianluca, sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della stessa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS e, per l'effetto

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli come segue:

- Pollidori Andrea, inibizione di mesi 3;
- Lupino Gianluca, inibizione di mesi 3;
- ASD Ostiantica Calcio 1926, ammenda di euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 aprile 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO

**30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO PELLEGRINI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., DEL SIG. PIETRO FARGNOLI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.61 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO SANSOLINI, CALCIATORE APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.203 del 23/04/2021**

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata, alla Procura Federale, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la quale accertava la posizione irregolare del calciatore Marco Sansolini (tesserato per la SSD Bracelli Club a r.l.) nella gara che quest'ultima aveva disputato, in data 10/10/2020, contro la Etruenergy Calcio a 5 Vignanello, valevole per il Campionato C5 maschile serie C2 girone A.

In particolare la posizione irregolare del calciatore predetto nasceva dal fatto che quest'ultimo risultava squalificato per una gara, giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 229 del 04/03/2020 e non risultava avesse scontato tale sanzione prima della gara tra il Bracelli Club e l'Etruenergy Calcio a 5 Vignanello.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione probatoria:

foglio censimento della S.S.D. Bracelli Club a r.l. per la stagione sportiva 2020/2021;

distinte di gara della S.S.D. Bracelli Club a r.l.;

C.U. n. 229 del 04/03/2020 Calcio a 5 C.R. Lazio.

Dall'attività istruttoria e dall'esame degli atti suindicati, emergeva che la gara del 10/10/2020, disputata tra la S.S.D. Bracelli Club a r.l. e l'Etruenergy Calcio a 5 Vignanello, era l'unica alla quale il Sig. Marco Sansolini aveva partecipato in costanza di squalifica.

Per tali motivi, la Procura, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabrizio Pellegrini, all'epoca dei fatti presidente della S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 1,3 e 6 del C.G.S., il Sig. Pietro Fagnoli, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., il Sig. Marco Sansolini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 1,3 e 6 del C.G.S. e la predetta Società, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 22/04/2021, svoltasi con modalità a distanza, era presente per la Procura Federale l'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti, né pervenivano, da questi ultimi, memorie difensive.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione dell'inibizione di mesi 3 per il Sig. Fabrizio Pellegrini, di mesi 3 per il Sig. Pietro Fagnoli, della squalifica di due giornate per il Sig. Marco Sansolini e dell'ammenda di 500,00 euro per la Soc. Bracelli Club a r.l..

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la

responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, ma ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale, ad esclusione della squalifica a carico del calciatore Sansolini, debbano essere riviste tenuto conto dell'effettiva gravità delle violazioni poste in essere. Al contempo si ritiene, alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale per fattispecie analoghe, di dover irrogare alla Società Bracelli Club a r.l. un punto di penalità da scontare nella stagione 2021-2022. Pertanto, visto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Pellegrini Fabrizio, mesi 1 di inibizione;
- Fagnoli Pietro, mesi 1 di inibizione;
- Sansolini Marco, n.2 giornate di squalifica;
- SSD Bracelli Club A R.L., euro 300 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2021/2022.

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Giampaolo Pinto

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma l'11 maggio 2021**

**IL SEGRETARIO**

Claudio Galieti

**IL PRESIDENTE**

Melchiorre Zarelli